

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta  
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava  
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate  
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta  
Dottore in Economia e Commercio

STUDIO  
ANDREETTA & ASSOCIATI  
Dottori commercialisti e Revisori contabili

**Circ. 04/E/160912**

San Fior, lì 12/09/2016

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

## **Oggetto: OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PER LE OPERAZIONI CON PAESI *BLACK LIST***

### **Obbligo di Comunicazione scadente il 20/09/2016**

Il **20 settembre 2016** scade il termine ultimo di presentazione della **comunicazione** delle operazioni **realizzate nell'anno 2015** con operatori stabiliti in Stati "**black list**". Tale **comunicazione** va effettuata utilizzando il quadro BL del Modello di comunicazione polivalente (c.d. "Spesometro").

Il provvedimento direttoriale delle Entrate del 25 marzo 2016 ha, infatti, prorogato al **20 settembre 2016** il termine per l'invio della "**comunicazione black list**" riferibile al 2015, inizialmente fissato al 10 aprile per i contribuenti "mensili" e al 30 aprile per quelli "trimestrali".

### **Contenuto della Comunicazione**

L'art. 1 del D.L. 25-3-2010 n. 40, come modificato dall'art. 21 del D.Lgs n. 175/2014, in un'ottica di semplificazione degli adempimenti, stabilisce quanto segue:

**"1. Per contrastare l'evasione fiscale operata nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», anche in applicazione delle nuove regole europee sulla fatturazione elettronica, i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto comunicano annualmente per via telematica all'Agenzia delle entrate, secondo modalità e termini definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi il cui importo complessivo annuale è superiore ad euro 10.000 effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list di cui al decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 273 del 23 novembre 2001".**

In proposito, con la circolare n. 31/E del 30 dicembre 2014, punto 12., l'Agenzia delle Entrate ha fornito le seguenti precisazioni:

**"Con riferimento alla nozione di "importo complessivo annuale" si ricorda che, in sede del prescritto esame del decreto da parte delle Commissioni parlamentari competenti, il parere favorevole delle stesse, è stato condizionato all'espresso ed inequivoco chiarimento che il limite del 10.000 euro introdotto dall'art. 21 si intende non per singola operazione, come a legislazione previgente, ma come limite complessivo annuo, con la conseguenza di prevedere l'obbligo di comunicazione una volta superato il limite di 10.000 euro di valore complessivo di operazioni. Sul punto,**

Via G. Ungaretti, 12/1  
31020 San Fior (TV)  
Tel. 0438.76477  
Fax 0438.260346  
www.studioandreetta.it  
andreetta@studioandreetta.it

coerentemente con l'indicazione fornita dal Parlamento, si ritiene che tale importo complessivo annuale debba riferirsi al complesso delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. "black list".

Se ne ricava, quindi, che l'**obbligo** di presentare la comunicazione in questione **scatta qualora la somma degli importi di tutte le singole operazioni** (acquisti e vendite, sia di beni che di servizi) **effettuate nell'anno**, quale che sia il valore di ciascuna di esse (NB: non vale più il vecchio criterio che faceva riferimento alle singole operazioni di importo superiore a 500 €!), intercorse con gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. "black list", **superi l'importo complessivo di 10.000 euro**.

#### Elenco aggiornato dei Paesi Black List

L'elenco dei Paesi ha subito negli ultimi tempi numerose modificazioni. Altre rilevanti modifiche interesseranno la comunicazione per il 2016.

**Con esclusivo riferimento all'obbligo in scadenza il 20 c.m.**, proponiamo qui di seguito l'elenco già contenuto nella nostra Circ. 10/E/101014 del 14/10/2010), aggiornato con le variazioni intervenute:

#### ➔ Decreto 4.05.99

Alderney, Andorra, Anguilla, **Antigua** e Barbuda, Antille Olandesi, Aruba, Bahama, Bahrein, Barbados, Belize, Bermuda, Brunei, **Costa Rica**, **Dominica**, Emirati Arabi Uniti, **Ecuador**, **Filippine**, Gibilterra, Gibuti, Grenada, Guernsey, **Hong Kong**, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Vergini Britanniche, Jersey, Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, **Malaysia**, Maldive, **Maurizio (Mauritius)** Montserrat, Nauru, Niue, Oman, **Panama**, Polinesia Francese, Monaco, ~~San Marino~~<sup>1</sup>, Sark, Seicelle, Singapore, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Samoa, **Svizzera**, Taiwan, Tonga, Turks e Caicos, Tuvalu, **Uruguay**, Vanuatu.

#### ➔ Decreto 21.11.2001

Alderney, Andorra, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, ~~Filippine~~<sup>2</sup>, Gibilterra, Gibuti, Grenada, Guatemala, Guernsey, Herm, ~~Hong Kong~~<sup>3</sup>, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey, Kiribati, Libano,

<sup>1</sup> Eliminato dall'elenco dal D.M. 12-2-2014, Pubblicato nella Gazz. Uff. **24 febbraio 2014**, n. 45, **in vigore dall'11/03/2014**.

<sup>2</sup> Eliminato dall'elenco dal D.M. 30-03-2015, pubblicato nella G.U. dell'11/05/2015, n. 107, **con effetto dal 26/05/2015**, **ma tutt'ora presente nell'elenco di cui al DM 04-05-1999 (quindi sopravvive integralmente l'obbligo di comunicazione Black List)**.

<sup>3</sup> Eliminato dall'elenco dal D.M. 18-11-2015, Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 novembre 2015 n. 279, **in vigore dal 15/12/2015**, **ma tutt'ora presente nell'elenco di cui al DM 04-05-1999 (quindi sopravvive integralmente l'obbligo di comunicazione Black List)**.

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta  
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava  
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate  
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta  
Dottore in Economia e Commercio

STUDIO  
ANDREETTA & ASSOCIATI  
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, **Malaysia**<sup>2</sup>, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant'Elena, Sark, Seychelles, **Singapore**<sup>2</sup>, Tonga, Tuvalu, Vanuatu.

**Il decreto 21.11.2001 comprendeva, all'art. 3, anche i seguenti Paesi<sup>4</sup>:**

**Angola**<sup>5</sup>, Antigua, Costarica, Dominica Ecuador, **Giamaica**<sup>5</sup>, **Kenia**<sup>5</sup>, **Lussemburgo**<sup>6</sup>, [Malta]<sup>7</sup>, Mauritius, **Portorico**<sup>5</sup>, Panama, Svizzera, Uruguay.

Per i paesi indicati nell'ultimo riquadro, l'art. 3 del suddetto decreto, ora abrogato<sup>4</sup>, faceva riferimento solo a determinate attività/forme societarie; al riguardo, la Circolare 21 ottobre 2010, n.53/E ebbe a precisare che, *"in virtù del rinvio effettuato ad entrambi i decreti, le liste in essi contenute devono essere applicate congiuntamente e a prescindere dalla condizione soggettiva dell'operatore economico. In altri termini, affinché ricorra l'obbligo di comunicazione, è sufficiente che l'operatore economico abbia sede, residenza o domicilio in un Paese contemplato da una sola delle suddette liste e indipendentemente dalla natura giuridica e dall'attività svolta da tale operatore"*.

Permangono ancora oggi grossi dubbi in ordine alla **data di effetto delle esclusioni operate dalla lista dei paesi Black List**; si consideri, ad esempio, il caso del **Lussemburgo**, escluso dall'elenco del DM 21/11/2001, dal D.M. 16-12-2014, **pubblicato nella Gazz. Uff. 23 dicembre 2014, n. 297**.

Quest'ultimo decreto (così come anche gli altri decreti citati nelle note) non precisa la data della sua entrata in vigore; mancando tale indicazione, **dovrebbe valere la regola generale della "vacatio legis" di 15 giorni**<sup>8</sup>: ciò varrebbe a dire,

<sup>4</sup> L'art. 3 è stato abrogato dal D.M. 30-03-2015, **con effetto dal 26/05/2015**. Tuttavia, **alcuni dei singoli Paesi ivi indicati** (quelli non barrati nel riquadro; Es.:Antigua ...) **risultano ancora presenti negli elenchi di cui al DM 04-05-1999 ed al DM 21-11-2001**. In tali casi, **l'abrogazione in discorso non produce alcun effetto pratico ai fini dell'obbligo di comunicazione**.

<sup>5</sup> Questo Paese era indicato nell'art. 3 del DM 21/11/2001; detto art. 3 è stato abrogato dal D.M. 30-03-2015, **con effetto dal 26/05/2015**. Pertanto, **le operazioni compiute anteriormente a questa data dovrebbero costituire oggetto di comunicazione Black List**.

<sup>6</sup> Eliminato dall'elenco dal D.M. 16-12-2014, Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 dicembre 2014, n. 297, **in vigore dal 07/01/2015**. Pertanto, **le operazioni compiute anteriormente a questa data dovrebbero costituire oggetto di comunicazione Black List**.

<sup>7</sup> Con D.M. 27/07/2010, dalle Black List sono stati eliminati Cipro, Malta e la Corea del Sud: le operazioni intrattenute con tali Paesi, pertanto, non rientrano da tempo nell'obbligo di monitoraggio.

<sup>8</sup> **Preleggi art. 10. Inizio dell'obbligatorietà delle leggi e dei regolamenti**.  
*Le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione [preleggi 2, 3], salvo che sia altrimenti disposto [Cost. 73].*

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta  
*Dottore Commercialista e Revisore Contabile*

Dr.ssa Alessandra Gava  
*Dottore Commercialista*

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate  
*Dottore Commercialista*

Dr.ssa Paola Brunetta  
*Dottore in Economia e Commercio*

STUDIO  
ANDREETTA & ASSOCIATI  
*Dottori commercialisti e Revisori contabili*

che, essendo il decreto di modifica entrato in vigore il **07/01/2015**, **le operazioni dal 1° gennaio 2015 al 6 gennaio 2015 vanno comunque segnalate!?**

Su tale questione, il Sole 24 Ore dell'8/09/2016, pag. 36, si sbilancia, peraltro, senza addentrarsi in motivazioni, riportando quanto segue: *"va registrata, dal 23 dicembre 2014, l'esclusione del Lussemburgo dall'elenco paradisi fiscali di cui al Dm 21 novembre 2001 (a opera del Dm 16 dicembre 2014). Poiché il Lussemburgo non è presente nella lista del Dm del 1999, per il 2015 le operazioni con il Granducato non vanno segnalate"*.

In mancanza di chiarimenti ufficiali, una risposta certa non può essere data in questa sede.

Va, comunque, tenuto in debito conto che, secondo autorevole giurisprudenza, **i Decreti Ministeriali che non hanno natura "regolamentare" hanno efficacia fin dal giorno stesso della loro pubblicazione**<sup>9</sup>.

Considerazioni similari valgono per i Paesi di cui alla **nota n. 5**.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

*La Segreteria*

---

<sup>9</sup> Cassazione Civile, Sez. Lav., sent. n. 1204 del 19-02-1990, E.N.P.A.M. c. Fanfani (rv 465393)

*La norma dell'art. 10, primo comma, delle preleggi - secondo cui le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia diversamente disposto - non si applica ai decreti ministeriali ... che recepiscono (senza, peraltro, trasformarli in regolamenti governativi) atti emanati da autorità non statali in forza di un potere normativo attribuito da leggi speciali ..., essendo tali decreti emanati nell'esercizio di un semplice controllo, con la conseguenza che i medesimi, anche se debbono essere pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, non sono assoggettati ad alcun periodo di "vacatio legis" e sono quindi immediatamente applicabili per il carattere di esecutorietà proprio degli atti amministrativi.*

Cassazione Penale, Sez. III, sent. n. 9399 del 10-11-1983 (cc. del 15-06-1983), Puglisi (rv 161070): *In tema di "vacatio legis", l'art. 10 delle preleggi ne limita la portata in giorni quindici esclusivamente alle leggi ed ai regolamenti: pertanto essa non si applica ai decreti ministeriali, per i quali l'inizio dell'obbligatorietà decorre dal giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.*